

STATUTO

SU CONSORTZIU NUGORESUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NUORO NU VIA LOMBARDIA 22

Numero REA: NU - 108379

Codice fiscale: 01525180913

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" racc. 36951

STATUTO DI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" -
PRODUZIONE E LAVORO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita con sede nel Comune di Nuoro (NU) una Società
Cooperativa Sociale di tipo "B" con denominazione "Su

Consortziu Nugoresu - Società Cooperativa Sociale".

La Società ha sede in Nuoro.

La Società Cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi
di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e
rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nonché
trasferire, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede
sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

La durata della Società Cooperativa è stabilita sino al 31
dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per
decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo
indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso
dei soci.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Alla Società Cooperativa si applicano le disposizioni previste
nell'atto costitutivo, di cui fa parte integrante il presente
Statuto, e nei relativi Regolamenti attuativi, quelle
contenute nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto
compatibili, quelle previste dal Titolo V dello stesso codice
in materia di Società a responsabilità limitata.

Alla Società Cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 2520 del Codice Civile.

Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o da sue successive modificazioni, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata, senza indugio, l'Assemblea dei soci per adeguare il presente Statuto alla normativa in essere per le Società per azioni, in quanto compatibile.

ARTICOLO 3 - SCOPO SOCIALE

La Società Cooperativa ha lo scopo preminente di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi del 1° comma lettera b) dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della Legge dell' 8 novembre 1991 n. 381.

In questo quadro, la Società Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, si propone di ottenere per i soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In particolare, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la Società Cooperativa, secondo i principi

	mutualistici e senza fini di lucro, persegue lo scopo di	
	contribuire all'innovazione ed al miglioramento della	
	produzione agricola, nonché di predisporre e gestire servizi	
	utili all'agricoltura.	
	A tal fine, nel rispetto delle normative vigenti in materia,	
	previe le eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto	
	non riservato dalla legge a particolari soggetti, sussistendo	
	i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesime, con	
	esclusione di ogni attività per la quale la legge prevede	
	l'iscrizione ad albi professionali o ruoli o per la quale è	
	vietato lo svolgimento in forma societaria, la Cooperativa si	
	propone di effettuare le seguenti attività:	
	a. trasformare, trasportare, acquistare e vendere con ogni	
	mezzo, compreso il commercio elettronico, fertilizzanti,	
	antiparassitari, medicinali, sementi, mangimi, attrezzi,	
	prodotti agricoli ed agroalimentari, e alimentari in genere,	
	macchine ed attrezzature agricole e non agricole, di	
	giardinaggio e zootecniche tutte, nonché i loro ricambi e	
	parti, carburanti agricoli, di riscaldamento e di	
	autotrazione, combustibili e lubrificanti ed in genere tutto	
	ciò che può essere utile al settore agricolo ed	
	agroalimentare;	
	b. eseguire e agevolare la raccolta, il trasporto, lo	
	stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la	
	valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli,	

	agro alimentari, animali vivi e carni macellate;
	c. provvedere alle operazioni di ammasso volontario e di
	utilizzazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli
	ed agroalimentari;
	d. esercitare le attività di servizi di giardinaggio e
	gestione del verde, pubblico e privato, in genere;
	e. cedere in locazione e in noleggio macchine ed
	attrezzature per l'esercizio delle attività agricole e di
	giardinaggio;
	f. operare, direttamente o indirettamente, nel campo della
	ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione finalizzate
	al miglioramento ed alla valorizzazione delle produzioni
	agricole, anche promuovendo e/o partecipando ad iniziative
	volte al miglioramento e/o accrescimento delle capacità e
	conoscenze professionali degli agricoltori;
	g. realizzare, acquistare e vendere impianti per la
	produzione di energia da fonti rinnovabili;
	h. partecipare e aderire ad enti, società, consorzi ed
	associazioni i cui scopi interessino l'attività della Società
	Cooperativa o che esercitino funzioni strumentali al
	raggiungimento dell'oggetto sociale della medesima,
	promuovendone altresì la costituzione e la collaborazione per
	il perseguimento di finalità di interesse per gli imprenditori
	del settore agricolo ed agroalimentare;
	i. assumere mandati di agenzia di assicurazione in rami

		direttamente collegati all'esercizio dell'attività agricola;
	l.	ricevere e conferire mandati di agenzia, di commissione
		e distribuzione di beni e servizi di interesse per
		l'agricoltura;
	m.	attuare iniziative di difesa attiva e passiva delle
		produzione agricole e zootecniche, di trasformazione delle
		culture secondo principi ecosostenibili, lotta biologica,
		integrata etc;
	n.	organizzare e fornire agli imprenditori del settore
		agricolo ed agroalimentare tutti i servizi di interesse per le
		loro imprese, ivi compresi <u>la formazione e</u> l'assistenza
		tecnica e l'attività di consulenza, che, a titolo meramente
		esemplificativo, potranno consistere in: servizi di macchine
		agricole; approvvigionamento di bestiame, anche selezionato;
		consulenze e fornitura di mezzi tecnici necessari per la
		conduzione delle aziende agricole; consulenze sui
		finanziamenti regionali e comunitari, etc.;
	n.	fornire prestazioni, da eseguire sia con gestione
		diretta che con appalto per conto terzi, sia in sede fissa che
		ambulante, inerenti ai servizi di: officine meccaniche di
		montaggio; manutenzione e riparazioni di macchine ed
		attrezzature, siano esse agricole, industriali, di
		giardinaggio e zootecniche, avente ad oggetto ogni genere di
		intervento necessario con riferimenti ai seguenti settori:
		meccanico, motoristico, elettrauto, carrozzeria, gommista e

	soccorso con carro attrezzi e pianali;	
	o. Promuovere le "Organizzazioni di Produttori" (nel rispetto	
	delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali) nei	
	settori agricoli per i quali andrà a chiedere il	
	riconoscimento; emanare Regolamenti e disciplinari vincolanti	
	per i soci e curarne l'attuazione; al fine di conseguire la	
	effettiva concentrazione della produzione dei soci aderenti	
	alla "O.P.", provvedere direttamente o in nome e per conto	
	degli stessi, alla immissione sul mercato delle produzioni	
	sociali nel rispetto delle disposizioni regionali, nazionali e	
	comunitarie adempiendo a tutti gli obblighi, compresi quelli a	
	carico dei soci; mettere a disposizione degli aderenti alla	
	"OP" i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il	
	confezionamento, la preparazione, la commercializzazione ed il	
	trasporto dei prodotti e garantire altresì una gestione	
	commerciale, contabile e di Bilancio, adeguata alle finalità	
	istituzionali.	
	p. promuovere proprie linee di prodotti biologici, programmi	
	di rintracciabilità, accordi interprofessionali, marchi di	
	qualità dei prodotti, curandone l'iscrizione a tutela e	
	promozione nel quadro degli orientamenti generali	
	dell'economia regionale, nazionale e degli obiettivi della	
	politica agricola dell'Unione Europea.	
	La Società Cooperativa potrà, inoltre, partecipare ad appalti,	
	sia pubblici che privati, per il raggiungimento degli scopi	

	sociali e per le attività sopra specificate o ad esse
	similari.
	I. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale, la
	Società Cooperativa si propone di costituire fondi per lo
	sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il
	potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
	all'ammortamento aziendale, ai sensi della Legge n. 59 del
	1992. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti
	mutualistici la Società Cooperativa deve rispettare il
	principio della parità di trattamento tra i soci.
	La Società Cooperativa potrà svolgere la propria attività
	anche con terzi. Nei limiti e con le modalità previsti dalla
	normativa vigente, la Società Cooperativa potrà stimolare lo
	spirito di previdenza e di risparmio tra i soci, per la
	raccolta di prestiti, effettuata esclusivamente ai fini del
	conseguimento dell'oggetto sociale. Le modalità di svolgimento
	di tale attività sono definite con apposito Regolamento
	approvato dall'Assemblea sociale.
	II. La Società Cooperativa potrà aderire, ai sensi
	dell'Articolo 2545-septies del Codice Civile, ad un Gruppo
	Cooperativo Paritetico.
	La Società Cooperativa potrà inoltre svolgere qualsiasi altra
	attività connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di

	natura commerciale, industriale, economica, finanziaria,
	mobiliare ed immobiliare utili o necessari alla realizzazione
	degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che
	direttamente attinenti ai medesimi.
	Per la sola indicazione esemplificativa:
	a. potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto
	qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società
	ed altri enti, economici e non, aderire ad associazioni,
	riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà
	conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale
	perseguimento delle proprie finalità statutarie;
	b. potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui
	essa aderisce, nonché a favore di altre società cooperative;
	c. potrà emettere strumenti finanziari con delibera
	dell'Assemblea ai sensi e nei limiti dell'Art. 2526 del Codice
	Civile, remunerati, in ogni caso, in misura non superiore a
	quanto stabilito dall'Art. 2514, comma 1°, lettera b), del
	Codice Civile.
	<u>ARTICOLO 4 - SOCI</u>
	Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore
	al minimo stabilito dalla legge.
	Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la
	capacità di agire che abbiano i requisiti previsti dall'art.

	23 del Decreto Legislativo C.P.S. n. 1577 del 14/12/1947 e
	ss.mm., o che comunque possano collaborare al raggiungimento
	dei fini sociali con la propria attività lavorativa o
	professionale.
	Possono essere soci le persone svantaggiate di cui
	all'Articolo 4 della Legge dell' 8/11/1991 n. 381.
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio
	all'attività economica della Società Cooperativa. L'ammissione
	deve essere coerente con la capacità economica della Società
	Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo
	periodo.
	Non possono, in ogni caso, essere ammessi come soci coloro che
	esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella
	della Società Cooperativa, svolgendo un'attività
	effettivamente concorrente o in contrasto con essa.
	Inoltre, è fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente
	ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali
	esplicando un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo
	specificata autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può
	tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore
	rapporto.
	Possono essere ammessi come soci - lavoratori elementi tecnici

e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.

Possono essere soci della Società Cooperativa i volontari che, in possesso dei requisiti professionali, prestino la loro attività gratuitamente, naturalmente nei limiti e con le modalità previste in materia dalla legge.

In presenza dei presupposti per la loro ammissione, possono essere ammessi anche soci sovventori persone fisiche e persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Società Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Società Cooperativa .

ARTICOLO 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE E OBBLIGHI

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, residenza e codice fiscale;

b) l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Società Cooperativa , le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente Statuto e con l'apposito Regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;

d) se intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario o socio sovventore;

e) l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'Assemblea dei soci.

Le persone giuridiche dovranno indicare nella domanda:

1. la denominazione sociale, sede legale, indirizzo, e produrre, a corredo della stessa domanda, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'ente e copia della deliberazione assunta dall'organo sociale competente;

2. l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.

I Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché, se soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Società Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze di questa.

ARTICOLO 6 - DOMANDA AMMISSIONE

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'Organo Amministrativo.

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione Assembleare difforme da quella	
	dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	L'Organo Amministrativo nella Relazione al Bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	Bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.	
	Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante	
	l'esistenza della Società Cooperativa aumentino la rispettiva	

quota sociale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, instaurano con la Società Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Società Cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nei Regolamenti di cui al successivo articolo 8.

ARTICOLO 7 - SOCI LAVORATORI

I soci lavoratori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

ARTICOLO 8 - REGOLAMENTI

I rapporti tra la Società Cooperativa e i soci sono disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci lavoratori, alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo, secondo quanto previsto dall'Articolo 6 della Legge 3/04/2001 n. 142 e ss.mm..

Gli stessi Regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I Regolamenti possono definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

I Regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società Cooperativa stabilendo, tra l'altro, i poteri del Direttore, se nominato.

La Società Cooperativa adotta, eventualmente, i Regolamenti, previsti dagli Articoli 3 e 10 del presente Statuto.

I Regolamenti sono predisposti dall'Organo Amministrativo e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le

assemblee straordinarie.

Le previsioni del presente articolo non si applicano ai soci
sovventori e volontari.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi
all'amministrazione.

ARTICOLO 10 - CATEGORIA SPECIALE PER NUOVI SOCI COOPERATORI

L'Organo Amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi
soci cooperatori in una categoria speciale in ragione
dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni
caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui al comma precedente, lettera a), l'Organo
Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci
coloro che debbano completare o integrare la loro formazione
professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali
ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo
periodo, della Società Cooperativa.

Nel caso di cui al superiore comma 1, lettera b), l'Organo
Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci

17 di 42

casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Società Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica di questa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione in qualità di socio ordinario secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 11 - RECESSO E DECADENZA

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di

	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società Cooperativa.	
	Spetta all'Organo Amministrativo, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società Cooperativa.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi l'Arbitro nominato secondo quanto previsto dall'Articolo 32 del presente Statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Società Cooperativa, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	L'Organo Amministrativo può dichiarare decaduto il socio:	
	- che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal	

	rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la	
	sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di	
	lavoro;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.	
	<u>ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE</u>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il	
	Socio:	
	a) che non é più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente o	
	materialmente la Società Cooperativa, oppure fomenta dissidi o	
	disordini tra Soci;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal precedente Articolo 4, senza la	
	prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto	
	o nei Regolamenti previsti dall'Articolo 8 del presente	
	Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi	
	sociali competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società	

	Cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Società Cooperativa per inadempimento.	
	Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a	
	mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo	
	trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si	
	mantenga inadempiente.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione,	
	quando nominato. Qualora l'amministrazione della Società	
	Cooperativa sia affidata ad un Amministratore Unico, la	
	deliberazione è assunta dall'Assemblea dei Soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre	
	opposizione all'Arbitro di cui all'Articolo 32 del presente	
	Statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo,	
	alla deliberazione di esclusione del socio cooperatore	
	consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico, a far data dalla comunicazione del provvedimento	
	di esclusione.	
	<u>ARTICOLO 13- OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI</u>	

Il socio che cessa di far parte della Società Cooperativa risponde verso di essa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società Cooperativa gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 14 - RECESSO

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'Articolo 2545-quinquies del Codice Civile.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 6 mesi dall'approvazione del Bilancio.

Per la frazione del capitale assegnato al socio ai sensi degli
Articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del Codice Civile, la
liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere
corrisposta in più rate entro il termine massimo di 5 anni.

In ogni caso, fin quando la Società Cooperativa conserva il
carattere di mutualità prevalente, trovano applicazione i
limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto circa il
divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

ARTICOLO 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno
diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che
posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;
l'accertamento di tali requisiti è effettuata con
deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Quando trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma
precedente, in caso di pluralità di eredi, questi debbono
nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia
divisibile e la Società Cooperativa consenta la divisione.

Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o
non intendano subentrare nella partecipazione del socio
deceduto, hanno comunque diritto alla liquidazione della quota
effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella
misura e con le stesse modalità stabilite all'articolo
precedente.

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO SOCIALE

	Il patrimonio della Società Cooperativa é costituito:	
	1) dal capitale sociale che è variabile e formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti;	
	2) dalla Riserva Legale, formata con gli utili di cui al	
	successivo Articolo 21 e con le quote sociali eventualmente	
	non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	Soci defunti a norma del presente Statuto;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle somme versate	
	dai soci ai sensi del presente Statuto;	
	4) dalla Riserva Straordinaria;	
	5) da ogni altro Fondo di Riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o previsto per legge;	
	6) dal Fondo per lo Sviluppo Tecnologico, per la	
	Ristrutturazione o il Potenziamento aziendale, formato da un	
	numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate	
	ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non	
	inferiore né superiore ai limiti consentiti dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società	

Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente, i soci
nei limiti delle quote sociali sottoscritte.

ARTICOLO 17 - TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con
effetto verso la Società Cooperativa se la cessione non è
autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne
comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera
raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve
essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di
trasferire la propria partecipazione e la Società Cooperativa
ha l'obbligo di iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a
condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal
presente Statuto per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve
essere motivato.

Contro il diniego il socio può proporre, entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione, opposizione all'Arbitro di
cui all'Articolo 32 del presente Statuto.

ARTICOLO 18 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali dei Soci ed il relativo sovrapprezzo potranno
essere versate a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società Cooperativa.

ARTICOLO 19 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli Articoli 2423 e seg. del Codice Civile.

Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società Cooperativa; in quest'ultimo caso, l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'Articolo 2420 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella Nota Integrativa al Bilancio, le condizioni di prevalenza ai sensi dell'Articolo 2513 del Codice Civile e riportano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni previste dagli Articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella relazione sulla gestione l'Organo Amministrativo illustra inoltre le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci come già previsto dall'Articolo 5 del presente Statuto.

ARTICOLO 20 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il Bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento, può deliberare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito Regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità, in giornate o ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in ordine alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.

I ristorni possono essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali

sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto
dall'Articolo 2525 del Codice Civile.

ARTICOLO 21 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla
ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle
modalità previste dal precedente Articolo 20 e successivamente
sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella
prevista dalla legge;

b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità
previste dalla legge;

c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale
effettivamente sottoscritto e versato, quale dividendo, nella
misura che verrà stabilita dall'Assemblea, comunque non
superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
aumentato di due punti e mezzo quando la Società Cooperativa
conservi i requisiti di Cooperativa a mutualità prevalente ai
sensi degli Articoli 2512 e 2513 del Codice Civile ;

d) ai soci sovventori, ai quali è garantito un tasso di
remunerazione maggiorato del 2% (due per cento) rispetto a
quello stabilito per i soci cooperatori e ragguagliato
all'ammontare versato a fronte delle azioni nominative emesse
ed a loro riservate;

e) ad eventuale riserva straordinaria;

f) a fini mutualistici.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva.

ARTICOLO 22 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali della Società Cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Organo Amministrativo;

c) il Collegio dei Sindaci, quando nominato.

ARTICOLO 23 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo vigente ai sensi del successivo Articolo 28, con avviso da affiggersi nei locali della sede della Società Cooperativa e con lettera consegnata a mano, o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax, o posta elettronica o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza, della data e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.

In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e

	sindaci, se nominati, siano presenti o informati della
	riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
	L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua
	competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli
	argomenti proposti con richiesta scritta da uno o più
	amministratori o da un numero di soci che rappresentano almeno
	un terzo del capitale sociale.
	In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza
	ritardo e comunque entro venti giorni dalla richiesta.
	In ogni caso compete all'Assemblea dei soci:
	a) l'approvazione del Bilancio, entro i termini stabiliti
	dal presente Statuto, la ripartizione dei ristorni e la
	distribuzione degli utili di esercizio;
	b) la nomina dell'Organo Amministrativo, del Collegio
	Sindacale, quando imposto dalla norma, del suo Presidente e
	del Revisore;
	c) la determinazione dei compensi a favore dei componenti
	l'Organo Amministrativo;
	d) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;
	e) l'approvazione dei Regolamenti previsti dal presente
	Statuto;
	f) la modificazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
	g) deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo
	paritetico;
	h) deliberare sulle operazioni che comportano una rilevante

	modificazione dei diritti dei soci;	
	i) deliberare lo scioglimento della Società Cooperativa e,	
	conseguentemente, la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	j) deliberare, se nel caso, un piano di avviamento	
	aziendale, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	stabilendo le misure per farvi fronte, ai sensi dell'Articolo	
	6 della Legge n. 142/2001, nonché, in presenza delle	
	condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	k) deliberare sull'emissione di strumenti finanziari.	
	Le decisioni di cui alle lettere f), h) ed i), sono assunte	
	alla presenza di un notaio.	
	L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o	
	chi ne ha la potestà lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	<u>ARTICOLO 24 - QUORUM</u>	
	L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede sociale.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	quando siano presenti personalmente o per delega tanti Soci	
	che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai Soci;	
	in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci	
	presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione	
	della Società Cooperativa , sia in prima che in seconda	

convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

ARTICOLO 25 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e non siano in mora nel versamento delle quote sociali sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta e la documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'Articolo 2478, c. 1°, n. 2 del Codice Civile

Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio.

Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la Società Cooperativa aderisce.

ARTICOLO 26 - PRESIDENTE

L'Assemblea é presieduta, secondo l'organo Amministrativo vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice-Presidente, o dall'Amministratore Unico;

	in loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa.	
	Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità	
	della sua costituzione, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed	
	accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali	
	accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale é	
	redatto dal notaio.	
	Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel	
	Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.	
	<u>ARTICOLO 27 - ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	L'Amministrazione della Società Cooperativa è affidata,	
	secondo determinazione dell'Assemblea al momento del rinnovo	
	delle cariche sociali, ad un Consiglio di Amministrazione o ad	
	un Amministratore Unico.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione o	
	l'Amministratore Unico durano in carica 3 anni e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è	
	stato ricostituito.	
	Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare	

cauzione.	
Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, valgono, rispettivamente, le norme di cui agli Articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.	
In ogni caso la maggioranza degli amministratori dovrà essere sempre costituita da soci cooperatori.	
L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
In caso di nomina, il Consiglio di Amministrazione si compone da 2 ad un massimo di 9 consiglieri scelti anche tra soggetti non soci.	
La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.	
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice dichiarazione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a norma dell'Articolo 2386 del Codice Civile.	
Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea, gli altri provvedono alla sostituzione nell'ambito della stessa categoria alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione, in tal caso quelli rimasti in carica devono convocare con la massima urgenza l'Assemblea	

affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata dall'Assemblea ed al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle loro mansioni.

ARTICOLO 28 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è inviata a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, a mezzo lettera o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno 1 giorno libero prima della riunione.

In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide quando intervengano tutti

	gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se	
	nominati.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando sia effettivamente presente la maggioranza degli	
	amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta	
	si intende respinta	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso	
	Consiglio.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.	
	<u>ARTICOLO 29 - POTERI</u>	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società Cooperativa.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta	
	eccezione di quelli che, per legge o per disposizione del	
	presente Statuto, sono demandati all' esclusiva competenza	
	dell'Assemblea.	
	Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare	
	l'adesione della Società Cooperativa a Consorzi di cooperative	
	o ad Organismi associativi, federativi o consortili la cui	
	azione possa tornare utile alla Società Cooperativa stessa ed	
	ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici	

	incarichi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo,
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i
	limiti e le modalità di esercizio della delega.
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie
	indicate dall'Articolo 2475, c. 5°, del Codice Civile, nonché
	i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione
	dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici
	con i soci.
	Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in
	forma collegiale sugli argomenti inerenti le prestazioni
	mutualistiche, i ristorni, il conferimento, la cessione o
	l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o
	assunzione di una partecipazione in altra società.
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua
	collegialità, il direttore e comitati tecnici, anche fra
	estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed
	eventualmente i compensi.
	<u>ARTICOLO 30 - RAPPRESENTANZA LEGALE</u>
	La rappresentanza legale della Società Cooperativa e la firma
	sociale spettano, secondo i casi previsti dall'Articolo 29, al
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o
	all'Amministratore Unico.
	Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi
	pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto
	della Società Cooperativa, pagamenti di ogni natura e per

	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.	
	Ha la rappresentanza della Società Cooperativa in giudizio,	
	sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli	
	stessi i relativi mandati e procure.	
	In caso di assenza o accertato impedimento del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano	
	al Vice Presidente; in assenza di questo e, nel caso l'Organo	
	Amministrativo sia rappresentato da un Amministrazione Unico,	
	in assenza o impedimento di quest'ultimo, ad altro socio	
	designato dall'Assemblea.	
	<u>ARTICOLO 31 - COLLEGIO SINDACALE</u>	
	Il Collegio Sindacale, nominato quando si verificano i	
	presupposti di legge di cui all'Articolo 2543, c. 1°, del	
	Codice Civile, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti,	
	eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente	
	del Collegio stesso.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	I Sindaci durano in carica 3 anni e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	

Essi sono sempre rieleggibili.

L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci
valevole per tutta la durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai
sensi degli Articoli 2409-bis e seg. del Codice Civile.

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le
disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di Collegio
sindacale delle Società per azioni.

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che, in dipendenza del presente Statuto,
dei Regolamenti approvati dall'Assemblea, delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali, e più in generale
derivanti dal rapporto sociale, dovessero insorgere tra i
soci, tra la Società e la Società Cooperativa, saranno
deferite al giudizio decisorio di un Arbitro, individuato
nella Camera di Conciliazione presso la Camera di Commercio
I.A.A. di Nuoro con sede in Nuoro, via Papandrea n.8.

In casi di insuccesso della procedura di mediazione la
risoluzione della vertenza verrà sottoposta al Foro di Nuoro.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le
controversie promosse da amministratori, liquidatori e
sindaci, ovvero promosse nei loro confronti, essendo la
presente clausola per essi vincolante fin dal momento
dell'accettazione del relativo incarico.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le

disposizioni del D.Lgs. n. 5 del 17/01/2003.

ARTICOLO 33 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

La Società Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'Articolo 2512 e seg. del Codice Civile.

Sino a quando la Società Cooperativa conservi i requisiti di Cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi degli Articoli 2512 e 2513 del Codice Civile, ad essa è fatto divieto:

a) di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

E' fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualora la Società Cooperativa assuma le caratteristiche di Cooperativa a mutualità non prevalente, potranno essere assegnate ai soci le riserve divisibili alle condizioni e

	secondo le modalità previste dall'Articolo 2545-quinquies del	
	Codice Civile.	
	La riserva legale è comunque e sempre indivisibile e,	
	conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci	
	cooperatori durante la vita della Società Cooperativa, né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	<u>ARTICOLO 34 - SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE</u>	
	In qualunque caso di scioglimento della Società Cooperativa,	
	ai sensi dell'Articolo 2545-duodecies del Codice Civile,	
	l'Assemblea stabilirà i criteri di liquidazione e nominerà uno	
	o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i	
	poteri.	
	F.to: ENRICO CAREDDU	
	LATTE LUCIANO GUIDO FRANCO	
	RAFFAELE MARROCU	
	PEDDUZZA ANTONIO FRANCESCO	
	URRAI ANTONELLO	
	VINCENZO PISTILLI NOTAIO	
	Io sottoscritto Dottor Vincenzo PISTILLI Notaio in Olbia ed	
	iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari	
	Nuoro e Tempio Pausania certifico che la presente copia su	
	supporto informatico è conforme all'originale su supporto	
	cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art.23, del Decreto	
	Legislativo del 07 marzo 2005, n.82 che si trasmette ad uso	

